

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00472/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 472 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Caterina Palmiero, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Silvestre, con domicilio digitale antoniosilvestre@avvocatinapoli.legalmail.it e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alessandro Lipani, in Napoli, piazza Carità, 32;

contro

Regione Campania, non costituita in giudizio;

Asl Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Sorrentino, con domicilio digitale avv.sorrentinodomenico@legalmail.it;

nei confronti

Carla Verde, Raffaella Russo, Susanna Stivaletti, Cira Scala, Concetta Operato, Giuseppina Sirico e Francesca Peres, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) della Deliberazione n. 1342 del 6.12.2017 e relativi allegati nn. 1, 2 e 3, con la quale il Direttore Generale dell'A.S.L. NA 2 NORD ha escluso la ricorrente dalla graduatoria di ammissione di cui all'Avviso Pubblico, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato di n. 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica ctg. D;

2) della Deliberazione n. 49 del 11.01.2018, con la quale il Direttore Generale dell'A.S.L. NA 2 NORD ha approvato la graduatoria finale di merito e nominato i vincitori dell'Avviso Pubblico, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato di n. 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica ctg. D, nella parte in cui non ha inserito la ricorrente;

3) della Deliberazione n. 49 del 11.01.2018, con la quale il Direttore Generale dell'A.S.L. NA 2 NORD ha approvato la graduatoria finale di merito e nominato i vincitori dell'Avviso Pubblico, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato di n. 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica ctg. D, nella parte in cui si omette di riconoscere la sussistenza della riserva in favore della ricorrente, quale volontario in ferma breve e prefissata delle forze armate ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010, senza riconoscere la riserva dei posti in misura del 30 e i posti da conferire (che nel caso in specie determina almeno una assunzione di volontario idoneo ogni 4 ($30 \% 5 = 1,5$);

4) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi espressamente l'Avviso Pubblico, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato di n. 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica ctg. D pubblicato sul B.U.R.C. n. 72 del 2.10.2017, ove occorra e nei limiti dell'interesse (ove si ritenga che esso non contempli la riserva in favore della ricorrente ovvero che non sia integrato dalle cogenti disposizioni di legge che la prevedono);

B) con motivi aggiunti depositati in data 6.03.2018:

1) del provvedimento prot. n. 83815 del 12.12.2017, comunicato in data 16.02.2018, con il quale il Direttore UOC GRU dell'A.S.L. NA 2 NORD ha

escluso la ricorrente dal concorso; 2) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi espressamente la graduatoria di merito modificata per scorrimento e/o variazioni e/o integrazioni; e per la declaratoria del diritto di essa ricorrente ad essere ammessa ed inserita – previa attribuzione di idoneo punteggio dei titoli presentati e riconoscimento della riserva ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010 – nella graduatoria finale di merito relativo all'Avviso Pubblico *de quo*, con salvezza *ex tunc* di ogni effetto giuridico ed economico, nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore della ricorrente, qualora quest'ultima risultasse soggetto destinatario di assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall'illegittimo comportamento doloso e/o colposo dell'A.S.L. NA 2 NORD;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Asl Napoli 2 Nord;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2019 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che parte ricorrente, concorrente, impugna, con il ricorso introduttivo, le deliberazioni con le quali il Direttore Generale dell'A.S.L. NA 2 NORD ha disposto la sua esclusione dalla graduatoria di ammissione e ha approvato la graduatoria finale di merito nominando i vincitori dell'avviso pubblico, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato, per la durata di mesi sei, di n. 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica ctg. D, nelle parti in cui non hanno

inserito la ricorrente omettendo altresì di riconoscerle la riserva quale volontario in ferma breve e prefissata delle forze armate, ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010, nonché, con motivi aggiunti, il provvedimento, successivamente conosciuto, con il quale il Direttore UOC GRU dell'A.S.L. NA 2 NORD ha decretato la sua esclusione dal concorso;

Atteso che, con ordinanza n. 464 del 28/03/2018, questo Collegio, considerato “che l'eventuale accoglimento del ricorso può produrre effetti su un numero di soggetti più esteso di quelli evocati in giudizio; *ha* ritenuto, pertanto, necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria di merito e, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla prova, disporre la notifica individuale del ricorso nei confronti dei partecipanti risultanti vincitori e la notificazione per pubblici proclami per tutti gli altri candidati, sussistendo i presupposti di cui all'art. 41, comma 4, c.p.a.”;

Specificato che, nella predetta ordinanza, espressamente si era ritenuto: a) “di dover precisare, con le conseguenze stabilite in caso di inosservanza dagli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), del c.p.a., che l'integrazione del contraddittorio deve essere eseguita entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrente, per la notificazione individuale, dalla comunicazione alla ricorrente dei nominativi e del domicilio dei soggetti interessati a cura dell'amministrazione resistente e, per la notificazione per pubblici proclami, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza a cura della Segreteria della Sezione”; b) “di dover stabilire che, entro l'ulteriore termine decadenziale di giorni 15 (quindici), decorrente dall'ultima attività compiuta (notificazione individuale o pubblicazione internet, se successiva), la parte ricorrente dovrà provvedere, sempre a pena di improcedibilità, al deposito presso la Segreteria della Sezione della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione”; c) “ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. e dell'art. 151 cod. proc. civ., di dover prescrivere le seguenti modalità per la notificazione per pubblici proclami”;

Precisato che alla prima udienza fissata per la trattazione, in data 6.12.2018, la

causa veniva rinviata su istanza di parte e con accordo di parte avversa, per la mancata definizione delle procedure di notifica, non essendo pervenute tutte le cartoline di avviso di ricevimento della proposizione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, da notificarsi, ai fini della predetta integrazione del contraddittorio, ai candidati vincitori;

Considerato che alla successiva udienza pubblica del 7.05.2019, individuata per la nuova discussione del gravame, la causa passava definitivamente in decisione;

Valutato che, dall'esame della produzione documentale di parte ricorrente risulta, alla data dell'udienza di trattazione del merito del gravame e quanto alle disposte notifiche individuali, completamente omessa la notifica dei motivi aggiunti alla candidata vincitrice, Scala Cira, terza classificata, e ove pure volesse prendersi in considerazione l'eventualità di un possibile eventuale scorrimento, la mancata prova della definizione del processo di notifica, sia del ricorso originario (è in atti il solo avviso di deposito, ex 140 c.p.c.) che dei motivi aggiunti, nei confronti dell'ulteriore candidata, Sirico Giuseppina, sesta qualificata, prima idonea;

Rammentato che:

A) dispone, per quanto d'interesse, l'art. 140 c.p.c., norma sopra richiamata, rubricata: *Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia*: “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità [c.p.c. 138, 148] o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”;

B) stabilisce, altresì, l'art. 8 della L. 20/11/1982, n. 890 relativa alle “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”, ai commi 4, 5 e 6: “4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale,

mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.

5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.

6. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni' e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non ritirato entro il termine di sei mesi' e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data

risultante da quanto riportato sull'avviso stesso”;

Considerato che, secondo condiviso recente orientamento anche della Corte di legittimità:

a) “in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa (Cass. 21 febbraio 2019, n. 5077; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2683). La sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd. C.A.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione (Cass. 10 marzo 2017, n. 6242) non soddisfa infatti una tale esigenza” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 20.06.2019, n. 16601 (rv. 654241-01) (Dichiara inammissibile, Corte d'appello Genova, 08/04/2014); conforme Cass. civ., sez. V, Ord., 21.02.2019, n. 5077 (rv. 652953-01));

b) essendo, in particolare, “fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140, R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 (Approvazione del codice di procedura civile) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. La norma scrutinata, secondo l'interpretazione finora prevalente, deve ritenersi lesiva dei principi costituzionali in tema di uguaglianza, ragionevolezza e inviolabilità della difesa laddove i termini per l'esercizio della tutela in giudizio da parte del destinatario dell'atto notificato decorrono da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto medesimo. Sussiste pertanto, allo stato, un irragionevole sproporzione fra la tutela degli

interessi del notificante (esonerato alla luce della giurisprudenza di questa Corte da qualsiasi conseguenza o rischio inerente l'esecuzione del procedimento notificatorio) e quelli del destinatario, in quanto il principio del contraddittorio impone effettiva parità di trattamento delle opposte ragioni” (Corte cost. Sent., 14/01/2010, n. 3);

c) in particolare, “in tema di adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che l'avviso di ricevimento, relativo alla raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, rechi l'annotazione da parte dell'agente postale dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, senza che sia sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale” (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 30/01/2019, n. 2683 (rv. 652604-01));

d) ed invero, “il perfezionamento della notificazione di un atto di accertamento ad un destinatario relativamente irreperibile presuppone il deposito di copia dell'atto, da parte del notificatore, nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, nonché l'affissione dell'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito dell'atto di accertamento nella casa comunale. Nei casi di irreperibilità relativa del destinatario va, dunque, applicato l'art. 140 c.p.c. ..., sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione” (Cass. civ., sez. VI, 5 Ord., 19/11/2018, n. 29820), “se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, ... il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione” (Cass. civ. sez. VI - 5 Ord., 03/08/2017, n. 19476; Cass. civ., sez. lavoro, Ord., 03/11/2017, n. 26165; Cass. civ. Sez. III Ord., 07/06/2018, n. 14722; Corte costituzionale, con

sentenza 11-14 gennaio 2010, n. 3);

e) in altri termini, “qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall'art. 140 c.p.c., ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento di notifica, è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex art. 140 c.p.c., può dare atto di aver consegnato all'ufficio postale l'avviso informativo ma non attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fide-facente della relata di notifica. La raccomandata informativa deve soltanto essere spedita con ricevuta di ritorno ma il perfezionamento della notifica non implica la necessaria consegna del plico al destinatario, che potrebbe renderla impossibile per propria iniziativa anche perché essa non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto per la raccomandata ordinaria dal regolamento postale di cui al D.M. 9 aprile 2001, tanto che si è escluso che la mancata specificazione, sull'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con il destinatario determini la nullità della notificazione” (Cass. civ., sez. V, 14.12.2018, n. 32441);

f) ed invero, “in materia di notificazioni ad integrare l'ultimo adempimento ex art. 140 c.p.c. di "dare notizia" al destinatario delle operazioni compiute "non è sufficiente che la raccomandata sia consegnata all'ufficio postale di partenza, ma è necessario che la stessa sia spedita, con la conseguenza che la notificazione deve ritenersi nulla, qualora risulti che, dopo la consegna, il piego raccomandato non sia stato inoltrato dall'ufficio postale. Il compimento di detta ultima formalità "non può essere desunto dalla sola indicazione del numero della raccomandata spedita, senza alcuna verifica sull'esistenza e sul contenuto della ricevuta di spedizione, anche ai fini del riscontro degli elementi richiesti dall'art. 48 disp. att. c.p.c., atteso che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere inviato una raccomandata

indicandone il numero copre con la fede privilegiata soltanto tale ambito, ma dalla stessa non sono desumibili né l'indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita né il destinatario della medesima negli altri elementi di cui all'art. 48 disp. att. c.p.c.” (Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 22/01/2019, n. 1699);

g) precisandosi, altresì, che: “nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non occorre che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio comunale, che va allegato all'atto notificato, risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della raccomandata, ovvero l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, né che detto avviso contenga, a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso” (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 12/12/2018, n. 32201 (rv. 651828-01); Cass. civ. Sez. II Sent., 27/02/2012, n. 2959 (rv. 621585);

h) in definitiva, il perfezionamento della notifica dell'atto nei confronti del destinatario “temporaneamente irreperibile (c.d. irreperibilità relativa) richiede necessariamente la prova che la raccomandata informativa della giacenza sia effettivamente pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario, non essendo sufficiente l'attestazione del mero inoltro di tale raccomandata. In tal senso, l'unico documento idoneo a comprovare l'effettivo compimento delle formalità stabilite dall'art. 140 c.p.c. è l'avviso di ricevimento della seconda raccomandata, ovvero della raccomandata informativa della giacenza, con la precisazione che la notificazione si perfeziona, per il destinatario, non già con la spedizione di detta raccomandata informativa, bensì con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione” (Comm. trib.

prov. Lazio Latina Sez. VI Sent., 16/08/2018; Comm. trib. prov. Puglia Taranto Sez. III Sent., 07/09/2018; Comm. trib. regionale Abruzzo L'Aquila Sez. IV Sent., 19/11/ 2018);

i) ciò posto, “ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notificazione ex art. 140 c.p.c., l'appellante ha l'onere di produrre, non oltre l'udienza di discussione, l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c.” (Cass. civ., sez. V, ord., 23/03/2018, n. 7276; Cass. civ. Sez. V Ord., 17/03/2017, n. 6918).

Si è infatti affermato, secondo principi applicabili via analogica anche al caso di specie che: “La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2, c.p.c. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che

affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982" (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 12/07/2018, n. 18361 (rv. 649461-01);

Mancata, nel caso all'esame, quanto meno con riferimento alla vincitrice, Scala Cira, la prova della notificazione dei motivi aggiunti e, *ad abundantiam*, quanto alla prima non idonea, Sirico Giuseppina, quella dell'avvenuto compimento nelle forme di cui al predetto art. 140 c.p.c., dei ricorsi introduttivo e per motivi aggiunti, non essendo stato effettuato alcun deposito, prima dell'udienza fissata per la discussione in data 7.05.2019, quanto alla prima, dello stesso avvio alle notifiche del ricorso per motivi aggiunti e, quanto alla seconda, degli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative contenenti, ai fini della imprescindibile conoscibilità, la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.) neppure con le modalità di cui al comma 6 dell'art. 8 della l. n. 890/1982 (con l'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni") che presuppongono comunque il perfezionamento della notifica;

Valutato che dall'omessa integrazione del contraddittorio ben oltre i termini fissati nella ordinanza interlocutoria adottata (n. 464 del 28.03.2018), ne discende che il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, debba essere dichiarato improcedibile, atteso che:

- l'art. 49, rubricato *Integrazione del contraddittorio*, al comma 3, prescrive che: "Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato ... Se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35";

- la sopra richiamata norma, intitolata *Pronunce di rito*, dispone, per quanto d'interesse: "1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso: ...c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero

sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito”;

Stimato, tuttavia, equo, in ragione della vicenda processuale, disporre, tra le parti, la complessiva compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per omessa integrazione del contraddittorio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 7 maggio 2019 e 10 settembre 2019, con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gabriella Caprini

IL PRESIDENTE
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO